



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 12-06-2023

OGGETTO

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) D. LGS 267/2000 PER COMPETENZE PROFESSIONALI LEGALI. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di giugno alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Francesco Mazzariello in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Anna Cella.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	P	Pizzano Giuseppina	P
Parziale Gianna	P	Fasano Maria	P
Landi Domenico	P	Trasente Carmela	P
Mazzariello Francesco	P	Spagnuolo Giuseppe	P
Labate Raffaele	P	Nazzaro Anna	P
Scioscia Fabiola	P	Palladino Nunzia	P
Guancia Antonio	P	Musto Mirko	P
Barbarisi Raffaele	P	Battista Annunziata	P
Montuori Andrea Daniele	P		

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

VIII Punto all'O.d.G.

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS267/2000 PER COMPETENZE PROFESSIONALI LEGALI. PROVVEDIMENTI – IX Punto all'O.d.G. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS267/2000. DECRETI TRIBUNALE AVELLINO IN DATA 8.03.2023 RG 2270/2022 – SENTENZA TAR SALERNO N. 463/2023 RG 1566/2017. PROVVEDIMENTI.

SINDACO: Sarò rapidissimo, questo della lettera E, debito fuori bilancio, a favore del collega Chieffo, la circostanza fu un contenzioso dinanzi al TAR perché era stato notificato un decreto di revoca del posteggio al mercato settimanale, impugnato dal soggetto che però era stato contestualmente anche denunciato per falso in sede penale, assolto in sede penale, in verità però in sede amministrativa poi non ha coltivato più il ricorso per cui in buona sostanza è andato perento quindi è riemersa l'efficacia del decreto di revoca del posteggio, oggi questo esercente è ancora al mercato ma come spuntista, paga come spuntista, quindi sulla questione del... (Vari interventi fuori microfono). Non lui, perché là il posteggio è stato revocato quindi sostanzialmente l'addizione... (Vari interventi fuori microfono). Quindi, in questo caso, sono stati applicati i minimi da rifare e c'era un problema di cumulo dell'incarico sia in sede penale che in sede amministrativa quindi va riconosciuto quest'ulteriore somma a favore del legale. L'altra, la lettera A, poi le votiamo sempre separatamente, invece riguarda 2 contenziosi, in verità per uno è possibile effettuare una revoca per RC, perché in realtà noi siamo venuti in Consiglio Comunale per riconoscere il debito fuori bilancio consistente nelle spese di CTU, successivamente poi trattandosi di un procedimento d'urgenza, è stata emanata la sentenza che ha riconosciuto come soccombente proprio il ricorrente e quindi chiaramente in sentenza si è revocata l'ordinanza, per cui le spese a carico del CTU, che erano state provvisoriamente poste appunto, a carico del Comune sono state poste a carico del ricorrente soccombente, quindi non c'è necessità di riconoscere questo debito fuori bilancio per quanto riguarda RC... Facciamo un emendamento per cancellarlo. L'altro invece era un ricorso al TAR che fu proposto da VM e in effetti anche qui c'è solo la materia del contendere, c'è stata la materia del contendere perché in effetti poi l'ufficio urbanistica riconobbe di avere commesso un errore di valutazione circa la proprietà di un pollaio e quindi di avere erroneamente inviato l'ordinanza a

questo comproprietario che non lo ero in realtà, quindi però la parte ricorrente a proseguire il giudizio per la soccombenza virtuale, cioè per farsi riconoscere il pagamento delle spese di giudizio, quindi la condanna a carico del Comune. In questo caso riconosciamo il debito fuori bilancio però VM ricorrente ha comunicato la volontà comunque di non volere recuperare queste somme ma magari poi la cosa sarà formalizzata con un atto che non siamo riusciti a formalizzare prima di queste date, quindi prima del riconoscimento del debito fuori bilancio. Quindi riconosciamo e poi lo ritroveremo come economie eventualmente.

Presidente: Va bene, se non ci sono interventi andiamo direttamente al voto. Votiamo prima il punto 8.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL'OTTAVO PUNTO ALL'O.D.G.

PRESENTI E VOTANTI: 17.

Favorevoli: 12;

Contrari: 0:

Astenuti: 5 (G.Spagnuolo- Palladino.Musto- Battista-Nazzaro)

IL PUNTO ALL'O.D.G. È APPROVATO.

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ CON LA STESSA VOTAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che:

- l'Ufficio Affari Generali ha comunicato, a seguito di ricognizione, la formazione del debito fuori Bilancio indicato in dispositivo, integrante la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. e) del TUEL (D.Lgs 267/2000), relativo a competenze per prestazioni professionali legali richieste dall'Avv. Alfonso Chieffo, Legale del Comune, con note prot. N. 3543 del 16.02.2016 e sollecito prot. N. 18078 del 10.06.2020 per gli incarichi legali relativi al **giudizio dinanzi al TAR Salerno RG. n. 156/14 ed alla fase incidentale di ottemperanza, al Giudizio penale dinanzi al Tribunale Salerno RG 14845/14 e Costituzione di parte civile, giusta Notule pro forma trasmesse a mezzo PEC il 19.04.2022 e acquisite ai prot. n. 11543 e 11546 in data 22.04.2022.**
- che in bilancio risultano impegnate somme a titolo di residui passivi nella misura indicata in dispositivo e che, pertanto, il debito fuori bilancio residuo oggetto di riconoscimento è pari ad **€ 5.304,91, comprensivo di accessori di legge e**

ritenuta d'acconto, come da ricalcolo da parte del Servizio Contenzioso delle dette notule.

PRESO ATTO dei fatti di causa di seguito esposti:

- Con ricorso notificato in data 30.12.2013 il sig. Massa Salvatore promuoveva giudizio dinanzi al TAR Campania Sez. Salerno RG N. 156/14 per l'annullamento, previa sospensiva, della Determina del Settore Polizia Municipale n. 71/2013 ad oggetto "Decadenza dalla concessione del posteggio nel mercato settimanale e contestuale revoca dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche – Tipo a – e con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 9.01.2014 si stabiliva la resistenza in giudizio.
- Il TAR con Ordinanza n. 91 del 13/02//2014 accoglieva l'istanza cautelare e con successiva Ordinanza n. 1146 del 27/06/2014 sospendeva il giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a e 295 c.p.c., nelle more della definizione del giudizio penale pendente a carico del ricorrente dinanzi al Tribunale Penale di Avellino per i reati di cui agli artt. 476 – 48 c.p., 485 e 489 c.p. per aver prodotto documento (istanza di voltura autorizzazione occupazione area posteggio per venditori ambulanti), risultato falso, unitamente al ricorso di cui al punto 1), in virtù del quale il TAR emetteva provvedimento di sospensione della efficacia del provvedimento di decadenza adottato dal Comune di Atripalda.
- In data 29.10.2015 il sig. Massa notificava ricorso per ottemperanza dell'Ordinanza cautelare n. 91/2014 di reintegro del ricorrente, concessionario del posteggio nel locale mercato settimanale del giovedì, nella graduatoria prevista per la delocalizzazione del mercato settimanale e rimborso canoni erroneamente corrisposti in qualità di spuntista.
- Con relazione prot. 24192 del 05/11/2015, a firma del Responsabile Settore Polizia Municipale, si confermava la validità degli atti oggetto di impugnazione e si rappresentava la necessità di resistere in giudizio stante il dispositivo della successiva Ordinanza TAR n. 1146 del 27/06/2014.
- Con delibera di Giunta Comunale n. 220 del 26.11.2015 si resisteva anche nel giudizio promosso dal Sig. Massa Salvatore dinanzi al TAR Campania Sez. Salerno con ricorso per ottemperanza.
- Con delibera di Giunta Comunale n. 237 del 22.12.2015 si stabiliva la costituzione nel giudizio penale dinanzi al Tribunale di Salerno (R.G.N.R.14845/14, fase GIP 4523/2015, RG. TRIB. 1370/16).
- Con Sentenza del 25.10.2021, giusta comunicazione del Legale prot. N. 2177/2023, il Tribunale di Salerno assolveva il ricorrente dal reato ex artt. 485 e 489 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, nonché dal reato ex artt. 476 – 48 c.p. per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 129/530 c.p.p.
- Il giudizio dinanzi al TAR si è perento, giusta comunicazione del Legale prot. N. 2177/2023.

PRESO ATTO, altresì, che:

- con nota prot. n. 4526 del 1.03.2016 veniva comunicato al Legale, in riscontro alla sua comunicazione prot. n. 3543 del 16.02.2016, l'impegno di spesa pari a complessivi euro 2.791,36, comprensivo di accessori e ritenuta d'acconto, relativo

al giudizio dinanzi al TAR Salerno RG. n. 156/14 ed alla fase incidentale di ottemperanza come da sua PEC del 26.11.2015.

- Con successiva nota prot. n. 12581 del 15.06.2016 veniva comunicato al Legale l'ulteriore impegno di spesa di euro 1.903,20, comprensivo di accessori e ritenuta d'acconto, assunto con Determinazione V Settore n. 82 del 19.05.2016 in relazione al giudizio penale RGNR 14845.
- Il debito fuori bilancio, tenuto conto delle somme già impegnate e liquidate e delle parcelle pro forma, ricalcolate in atti dal Servizio Contenzioso, ammonta per differenza ad euro 5.304,91, giusta nota del Servizio Contenzioso prot. N. 19001 del 5.07.2022 di avvio del procedimento istruttorio sul riconoscimento e successivo accordo con il Legale, giusta accettazione prot. N. 3843 del 6.02.2023, per evitare azioni giudiziali con rischio di maggiori oneri e applicazione di tariffe superiori ai minimi.
- Le competenze professionali risultano essere state calcolate secondo i minimi tariffari e, in atti, risulta sottoscritta convenzione d'incarico solo per il giudizio amministrativo; inoltre non risultano accantonamenti al Fondo contenzioso.
- Il Legale con nota prot. N. 2177 del 23.01.2023 ha comunicato la definizione di detti giudizi.

VISTI:

- l'art.191 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 prevede che l'acquisizione di beni e servizi da parte degli enti locali possa avvenire soltanto in presenza del relativo impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
- Il successivo art.194 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce peraltro che gli enti locali possano procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio nascenti dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui sopra e che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio appartenenti alla fattispecie in esame, possa avvenire soltanto *nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

DATO ATTO che la funzione della deliberazione consiliare è quella di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art.194 del D. Lgs. n. 267/2000 e quindi di ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 194 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'Ente;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga gli Enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (*accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente*), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- l'*arricchimento* corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'Ente;
- l'*arricchimento* può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti al ritardato pagamento delle forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente;
- l'*utilitas* rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'Ente.

DATO ATTO che la differenza tra l'impegno di spesa assunto inizialmente e la somma definitiva da pagare, ad operazione conclusa, come nel caso di specie, si configura come debito fuori bilancio così come affermato dalla Corte dei Conti – Regione Veneto, con il parere n. 7 del 26/03/2008, e dalla deliberazione n. 55/2013 della Corte dei Conti – Regione Liguria.

RILEVATO che le tariffe applicate e richieste dal legale sono congrue, attestandosi sui valori minimi dello scaglione di riferimento previsti dal tariffario forense.

CONSIDERATO che vanno analizzate entrambe le condizioni richieste dalla norma – art. 194 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 per il riconoscimento del debito derivante dalle competenze professionali richieste dall'Avv. Alfonso Chieffo, quale difensore del Comune nei detti giudizi:

a) *"accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente"*.

- La spesa è relativa al pagamento di competenze residue per prestazioni professionali legali effettivamente svolte a favore del Comune che è stato rappresentato e difeso nei detti giudizi, giusta procure ad litem in atti.

b) *“nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”:*

— La spesa riguarda funzioni di competenza comunale connesse alla difesa giudiziale per tutelare le ragioni del Comune.

RILEVATO che:

— le prestazioni di cui sopra sono avvenute nell'ambito delle necessità gestionali di rappresentanza, difesa e assistenza del Comune nei giudizi in questione.

— In assenza delle prestazioni professionali, il Comune avrebbe inoltre subito un danno stante l'impossibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni.

— I costi delle prestazioni professionali svolte risultano congrui anche in rapporto alle tariffe forensi e calcolati in base ai minimi tariffari, come accertato dal Servizio Contenzioso.

— Le competenze richieste non comprendono interessi o rivalutazione monetaria, essendo limitate all'applicazione dei parametri forensi.

CONSIDERATO che dalle prestazioni professionali in argomento è derivata utilità e arricchimento per l'ente in quanto lo stesso è stato posto nelle condizioni di resistere in giudizio per rappresentare e sostenere le proprie ragioni, come evidenziato nelle relazioni del Responsabile di Settore Polizia Municipale sottese agli atti di resistenza giudiziale.

RITENUTE pertanto sussistenti le condizioni per la riconoscibilità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000.

CONSIDERATO, altresì, opportuno procedere al pagamento di quanto richiesto dal Legale allo scopo di evitare eventuali maggiori oneri a carico dell'Ente derivanti da un eventuale azione e riconoscimento giudiziale delle spettanze professionali, a danno del Comune.

CONSIDERATO che con le modifiche apportate all'art. 239 del TUEL, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 174/2012, è stato reso obbligatorio il parere dell'organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Tale parere deve essere incentrato sulla verifica dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, sull'analisi delle cause che hanno determinato il debito e sulla copertura finanziaria individuata dall'Ente.

VALUTATA positivamente da parte dell'Organo consiliare la sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, nella funzione indefettibile ed inderogabile di indirizzo e controllo prima del pagamento.

RITENUTO dover provvedere al riconoscimento del debito sopra descritto essendo accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento, condizioni la cui sussistenza è documentata in atti.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore di Conti dott. Giuseppe Giannetti giusta verbale n. 51 acquisito al prot. N. 12213 dl 2.05.2023.

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità.

VISTO l'art. 194 del TUEL (D.Lgs 267/2000).

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RITENUTO opportuno rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l'esigenza di provvedere al pagamento.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con voti favorevoli n.12 astenuti n.05 su n. 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. **DI PRENDERE ATTO** delle Notule pro forma trasmesse dall'Avv. Alfonso Chieffo ed acquisite ai prot. n. 11543 e 11546 in data 22.04.2022, ricalcolate in atti dall'Ufficio Contenzioso, circa le competenze professionali relative agli incarichi legali conferiti dal Comune nel giudizio dinanzi al TAR Salerno RG. n. 156/14 ed alla fase incidentale di ottemperanza, nel Giudizio penale dinanzi al Tribunale Salerno RG 14845/14 e per la Costituzione di parte civile, tutti definiti come da comunicazione del Legale prot. N. 2177 del 23.01.2023.
3. **DI DARE ATTO** che risultano impegnate in Bilancio a titolo di residui passivi e di competenze legali, la somma di €.2.791,36, comprensiva di accessori e ritenuta d'acconto, giusta Determinazioni N. 23/2014 e N. 220/2015, relativa al giudizio dinanzi al TAR Salerno RG. n. 156/14 ed alla fase incidentale di ottemperanza e l'ulteriore somma di € 1.903,20, comprensiva di accessori e ritenuta d'acconto, giusta Determinazione V Settore n. 82 del 19.05.2016 in relazione al giudizio penale RGNR 14845.
4. **DI RICONOSCERE**, pertanto e per le motivazioni in premessa indicate, la legittimità del debito complessivo residuo e per differenza di **€ 5.304,91**,

comprensivo di accessori di legge e ritenuta d'acconto, a titolo di competenze professionali legali, riconducibile alla fattispecie dell'art. 194, comma 1 lett. E) TUEL, calcolate secondo i vigenti minimi tariffari.

5. **DI DARE ATTO** della sussistenza dei requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio, innanzi riconosciuto, essendo accertate le condizioni richieste dalla norma – art. 194 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000.
6. **DI DARE ATTO** che la spesa relativa al debito fuori bilancio è prevista al Cap. 124 "*Spese legali*" del Bilancio di previsione 2022-2024 esercizio provvisorio 2023, ed è coperta da entrate proprie.
7. **DI DEMANDARE** al Settore Affari Generali ed al Settore Finanziario i conseguenti adempimenti.
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002 a cura della Segreteria comunale.

IL CONSIGLIO

Rilevata l'urgenza;

Con voti favorevoli n.12 , astenuti n.05 come sopra dettagliato su n.17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DARE alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134-4° comma TUEL.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Francesco Mazzariello

Il Segretario Generale
F.to Anna Cella

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 22-06-2023

Dal Municipio, li 22-06-2023

Il Segretario Generale
F.to Anna Cella

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-06-2023

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 22-06-2023

Il Segretario Generale
F.to Anna Cella

VISTO DI Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 22-06-2023

Il Segretario Generale

Anna Cella

COMUNE DI ATRIPALDA



Provincia di Avellino

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194 D.LGS. 267/2000

L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico

dott. Giuseppe Giannetti

Comune di Atripalda

Verbale n. 51 del 29 aprile 2023

**Parere sul riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio - “art. 194 D.lgs. n. 267/2000”
– proposta per il Consiglio n. 09 del 19/04/2023.**

Il sottoscritto dott. Giuseppe Giannetti, Revisore Unico del Comune di Atripalda (AV), nominato con deliberazione del CC n. 28 del 05.08.2021,

vista

la richiesta pervenuta, prot. n. 11937 del 26.04.2023, dove si richiede di esprimere il parere – ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 19.04.2023, avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) D.lgs. 267/2000 a favore dell’avv. Alfonso Chieffo per competenze professionali residue. Provvedimenti”*;

la documentazione relativa a detto procedimento, ed i previsti pareri tecnici e contabili;

premessi che

- l’art. 194, comma 1, del D.lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) *sentenze esecutive;*
- b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) *procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

- in base alla documentazione fornita dal Comune, si è proceduto ad analizzare la fattispecie che ha originato il debito fuori bilancio, di cui alla proposta di deliberazione del CC n. 09 del 19.04.2023:

- con ricorso notificato in data 30.12.2013 il sig. Massa Salvatore promuoveva giudizio dinanzi al TAR Campania Sez. Salerno RG N. 156/14 per l’annullamento, previa sospensiva, della Determina del Settore Polizia Municipale n. 71/2013 ad oggetto *“Decadenza dalla concessione del posteggio nel mercato settimanale e contestuale revoca dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche – Tipo a”* –;
- con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 09.01.2014 si stabiliva la resistenza in giudizio;
- il Comune di Atripalda, provvedeva di conseguenza alla nomina di un legale, nella persona dell’avv. Chieffo Alfonso, assumendo impegno di spesa, uno inerente il giudizio dinanzi al TAR Salerno RG. n. 156/14 ed alla fase incidentale di ottemperanza ed il secondo in relazione al giudizio penale RGNR 14845;



Comune di Atripalda (Av) Prot. arrivo n°0012213 del 02-05-2023

- l'Avv. Alfonso Chieffo, legale del Comune, con note prot. n. 3543 del 16.02.2016 e sollecito prot. n. 18078 del 10.06.2020 ha richiesto il pagamento delle proprie competenze professionali, per gli incarichi legali relativi al giudizio dinanzi al TAR Salerno RG. n. 156/14 ed alla fase incidentale di ottemperanza, al Giudizio penale dinanzi al Tribunale Salerno RG 14845/14 e Costituzione di parte civile, giuste notule pro forma trasmesse a mezzo PEC il 19.04.2022 e acquisite ai prot. n. 11543 e 11546 in data 22.04.2022.
- che la differenza tra gli impegni di spesa assunti inizialmente e la somma definitiva da pagare al legale, ad operazione conclusa, ammonta ad € 5.304,91, giusta nota del Servizio Contenzioso, prot. n. 19001 del 05.07.2022 di avvio del procedimento istruttorio del riconoscimento del debito fuori bilancio e successivo accordo con il Legale, giusta accettazione prot. n. 3843 del 06.02.2023, per evitare azioni giudiziali con rischio di maggiori oneri e applicazione di tariffe superiori ai minimi;

Tutto ciò premesso,

considerato che

- detta fattispecie rientra tra le ipotesi di “debito fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000, con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- la funzione della deliberazione consiliare è quella di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art.194, del D.lgs. n. 267/2000 e quindi di ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.
- la disciplina legislativa, di cui al Titolo III capo IV del TUEL, finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente, come eventuali interessi o spese di giudizio, conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.
- alla luce di quanto innanzi esposto, quindi, l'obbligazione di pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente e le azioni cautelari ed esecutive;
- il legislatore ha previsto che i provvedimenti consiliari di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, debbano essere trasmessi alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289, affinché il giudice contabile possa valutare gli eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha cagionati;
- la spesa complessiva di € 5.304,91, per il debito oggetto di riconoscimento trova copertura nel bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2023 al capitolo 124 “Spese legali”;

visto

- il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della Dott.ssa Italia Katia Bocchino e del Dott. Domenico Giannetta, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Paolo De Giuseppe;

il revisore legale



assunte le opportune informazioni ed effettuate le necessarie verifiche, alla luce di quanto sopra esposto, limitatamente alle proprie competenze,

fa presente

che, in via generale, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, deve avvenire in un lasso di tempo breve rispetto alla loro insorgenza, al fine, tra l'altro, di evitare aggravio di spese e l'imputazione del debito a carico dell'annualità di un bilancio non propriamente pertinente;

considerato

che comunque, nel caso di specie, il costo delle prestazioni professionali svolte, risulta congruo in rapporto alle tariffe forensi, è calcolato in base ai minimi tariffari, e che le competenze richieste non comprendono interessi o rivalutazione monetaria,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto *"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) D.lgs. 267/2000 a favore dell'avv. Alfonso Chieffo per competenze professionali residue. Provvedimenti"*,

raccomanda

all'Ente,

1. il riconoscimento di debiti fuori bilancio, con maggiore tempestività;
2. di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 - il provvedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio oggetto del presente parere, alla competente Procura della Corte dei Conti, entro i termini previsti.

Atripalda, 29/04/2023

Il Revisore Legale
Dott. Giuseppe Giannetti

Registro dei Revisori Contabili - n. iscrizione:
147946 - D.M. 29/10/2007